

I. Informazioni generali

1. Le condizioni di seguito riportate si applicano esclusivamente all'esecuzione e all'evasione dei nostri ordini, salvo altrimenti concordato per iscritto.
2. Condizioni in deroga del fornitore, anche se menzionate nell'accettazione dell'ordine, saranno valide solo se espressamente accettate per iscritto da parte nostra nel nostro ordine.
3. Le nostre condizioni si applicano anche senza ripetuto specifico accordo agli ordini futuri.

II. Ordini/stipula del contratto

1. Gli ordini e altre dichiarazioni sono vincolanti solo se da noi rilasciati o confermati per iscritto. Gli ordini ricevuti per via orale sono giuridicamente efficaci solo se confermati da noi per iscritto.
2. Se il fornitore conferma il nostro ordine con condizioni difformi, il nostro silenzio è da intendersi come un assenso solo se egli si è espressamente opposto alle nostre condizioni di acquisto al di fuori di un rinvio alle proprie condizioni di fornitura.

III. Prezzi

1. I prezzi concordati sono prezzi fissi fino alla fine della gestione dell'ordine. Sono esclusi aumenti successivi. Salvo altrimenti concordato, essi sono da intendersi franco indirizzo di consegna indicato, imballaggio compreso. In caso di ritiro riceveremo un corrispettivo per il trasporto pari ad almeno la tariffa per il trasporto su gomma applicabile.

IV. Consegna

1. Le date di consegna concordate sono vincolanti.
2. Il superamento del termine di consegna provoca le conseguenze di mora previste per legge, salvo che sia dimostrabile che il superamento è attribuibile a cause di forza maggiore da parte del fornitore o ad agitazioni sindacali indebite. Se la data di consegna viene superata a causa di forza maggiore o agitazioni sindacali indebite, possiamo richiedere l'adempimento dell'ordine in un momento successivo senza che da ciò derivino dei diritti al fornitore o senza recedere del tutto o in parte dal contratto, una volta decorso infruttuosamente un congruo termine.
3. Il nostro ordine fa fede per quanto riguarda il contenuto, il tipo e la portata della consegna.
4. Se nell'ordine non vengono stabiliti ulteriori requisiti, gli oggetti della fornitura devono essere forniti nella qualità usuale in commercio e in accordo con le norme DIN, VDE, VDI, DVGW, EN o equivalenti, se esistenti. Gli oggetti della fornitura devono in ogni caso essere realizzati ed attrezzati in maniera tale che ottemperino alle disposizioni di legge in vigore il giorno della consegna nel luogo di adempimento, con particolare riguardo a strumentazione tecnica di lavoro, materiali di lavoro pericolosi, prevenzione di incidenti, protezione dalle emissioni e protezione dei luoghi di lavoro.
5. Per la determinazione del peso si applicano i pesi rilevati in entrata sulle nostre bilance industriali. Qualora non ci sia possibile procedere alla pesatura, si applicano i pesi riportati dalle autorità ferroviarie sulla lettera di vettura.
6. In caso di forza maggiore o di altre circostanze che esulano dalla nostra volontà possiamo rifiutare la presa in consegna dell'oggetto della fornitura. Ciò vale anche per agitazioni sindacali, se la presa in consegna è per noi impossibile o impraticabile. In tali casi, il fornitore è tenuto a immagazzinare l'oggetto a proprie spese e a proprio rischio e pericolo.

V. Fattura e pagamento

1. Le fatture cartacee devono esserci inviate in duplice copia, separatamente rispetto alla consegna, con indicazione del numero d'ordine completo, del numero di pezzi, dell'IVA e del codice del fornitore. In alternativa, la fattura può anche essere inviata semplicemente all'indirizzo e-mail eingangsrechnungen@oventrop.de. A tal proposito va utilizzato il formato PDF. Sarebbe utile la trasmissione del PDF con META dati. L'elaborazione della fattura avviene subito dopo il ricevimento completo della merce; a partire da questo momento calcoliamo il termine utile per lo sconto.
2. La consegna deve avvenire franco Olsberg o Brilon. L'imballaggio deve essere riaccredito al valore calcolato al momento della spedizione. Il pagamento viene effettuato, secondo le condizioni standard di pagamento, 14 giorni dopo il ricevimento e l'ispezione della merce con uno sconto del 3 % oppure 30 giorni al netto ovvero in base a condizioni di pagamento concordate a parte, a condizione che queste siano migliori di quelle standard.

VI. Cessione dei diritti

1. L'adempimento del contratto come pure i diritti contrattuali non possono essere trasferiti, né in tutto né in parte, dal fornitore a terzi senza il nostro espresso consenso. Acconsentiremo alla cessione dei diritti in presenza di motivi plausibili se non vi sono delle contropartite da parte nostra. Acconsentiremo alle cessioni che avvengono sulla base di una riserva di proprietà prolungata, riservandoci nei confronti del destinatario della cessione tutti i diritti che ci sarebbero spettati nei confronti del fornitore senza la cessione. Ciò vale anche per una vendita dei diritti di pagamento a una factoring bank.

VII. Conformità CE

1. Per i prodotti e i componenti acquistati che necessitano di un attestato di conformità CE deve essere garantita la presenza di un certificato corrispondente del fornitore. Su richiesta da parte delle istituzioni di monitoraggio del mercato, il fornitore deve mettere tempestivamente a disposizione gli attestati corrispondenti in lingua tedesca e inglese.

VIII. Garanzia, controllo qualità, responsabilità di prodotto

1. Garanzia
 - 1.1 Il fornitore si assume la garanzia del fatto che la fornitura o la prestazione ha le caratteristiche promesse, è conforme alle regole riconosciute della tecnica e non è affetta da difetti capaci di cancellare o ridurre il valore o l'idoneità rispetto all'uso consueto o previsto come da contratto. Il fornitore risponde anche del fatto che la fornitura o l'utilizzo della cosa fornita non violi diritti di terzi, in particolare i diritti di proprietà industriale.
 - 1.2 Se, in caso di rivendita a terzi, si fa ricorso alla garanzia, il fornitore ci manleva da ogni danno da ciò derivante.
 - 1.3 Il periodo di garanzia è di due anni dall'utilizzo da parte nostra o dei nostri clienti.
 - 1.4 Tutti i vizi comparsi durante la garanzia devono essere tempestivamente eliminati dal fornitore a proprie spese. Qualora egli non adempia a tale obbligo o in presenza di un'emergenza, abbiamo la facoltà di effettuare le misure necessarie a sue spese. Per gli oggetti sottoposti a migliorie o sostituiti, il periodo di garanzia inizia a decorrere ex novo. Se il fornitore non adempie tempestivamente al suo obbligo di eliminazione dei vizi o di provvedere a una consegna sostitutiva, se rifiuta l'adempimento di detti obblighi o non gli è possibile effettuare la consegna sostitutiva, possiamo esercitare i diritti di garanzia di legge, senza fissazione di un ulteriore termine. I costi conseguenti da ciò derivanti sono a carico del fornitore.
 - 1.5 Il fornitore rinuncia all'eccezione del ritardo nella denuncia dei vizi (art. 377 del codice commerciale tedesco).
2. Controllo qualità
 - 2.1 Il fornitore deve adottare misure idonee per il controllo della qualità. Tali misure devono esserci dimostrate su richiesta.
3. Responsabilità di prodotto
 - 3.1 Il fornitore ci manleva da tutte le conseguenze risultanti da un difetto del prodotto nei confronti dei nostri clienti e di terzi. Ciò vale in particolare per il ricorso nell'ambito della legge tedesca in materia di responsabilità da prodotto.

IX. Diritto di recesso

Forza maggiore, situazioni di emergenza di tutti i tipi, disposizioni, scioperi e circostanze simili a noi non riconducibili ci danno il diritto di recesso. Se ne facciamo uso, esse ci svincolano durante la loro sussistenza dalle prestazioni contrattuali. Un diritto di recesso sussiste anche se il fornitore non adempie ai propri obblighi contrattuali, oppure se lo fa in maniera non corretta o incompleta.

Esercitando tale diritto di recesso non ci spettano diritti al risarcimento danni.

X. Campioni, ordini di materiale

1. Campioni, modelli, disegni, prestampati e simili non possono essere trasmessi a terzi o riutilizzati per altre finalità se non con il nostro consenso scritto. Gli oggetti concessi in uso devono essere conservati con cura e devono essere restituiti al più tardi al momento della consegna della merce ancora rimanente.
2. Se il fornitore acquisisce la proprietà dei modelli e degli stampi da noi prefinanziati, può utilizzarli per terzi solo con il nostro previo consenso scritto.
3. Gli ordini di materiale rimangono di nostra proprietà e devono essere conservati, etichettati e gestiti come tali separatamente. Il loro utilizzo è consentito solo nell'ambito dell'adempimento del contratto.
4. La lavorazione o la trasformazione del materiale viene eseguita da parte nostra. Noi diventeremo immediatamente i proprietari della cosa nuova o trasformata. In caso di trasformazione, unione o mescolamento con altri oggetti, la proprietà che ne deriva viene trasferita a noi. Il fornitore custodisce la nuova cosa per conto nostro con la diligenza di un buon commerciante.
5. In caso di deprezzamento o perdita il fornitore deve provvedere a una sostituzione.

XI. Rispetto di standard etici nonché della legge sul salario minimo

1. Il fornitore ci garantisce il rispetto costante degli standard seguenti da parte sua e di eventuali subfornitori da lui impiegati in adempimento del contratto.
 - Tolleranza zero verso il lavoro forzato, il lavoro minorile, la discriminazione illecita e la corruzione.
 - Rispetto di tutte le leggi e normative che trovano applicazione nell'ambito dell'adempimento del contratto, in particolare di orari di lavoro, compenso, protezione dei lavoratori, sicurezza, igiene, tutela dell'ambiente e libertà di riunione.
 - Il fornitore è obbligato a seguire le norme nell'ambito di applicazione della legge sul salario minimo (di seguito "MILoG"), vale a dire in particolare a pagare il salario minimo prescritto da detta legge ai suoi collaboratori per il compimento di un'opera o di un servizio per nostro conto. Lo stesso vale con riferimento alle eventuali regolamentazioni del salario minimo in vigore all'estero. In adempimento del contratto il fornitore non incaricherà in alcun caso subfornitori dei quali egli è o, per sua incuranza, non è a conoscenza del fatto che, nell'adempimento dell'incarico, violano le disposizioni della MILoG o altre regolamentazioni del salario minimo. Il fornitore assicura in modo idoneo che anche i subfornitori da lui impiegati si astengono dal violare le regolamentazioni del salario minimo. Il fornitore ci manleva a prima richiesta da qualsiasi responsabilità relativa al pagamento del salario minimo ai dipendenti del fornitore e ai dipendenti dei subfornitori da lui impiegati.
2. Su richiesta, il fornitore ci attesta il rispetto dei summenzionati standard e delle summenzionate disposizioni.

XII. AGQ

1. Qualora sussista un accordo di garanzia della qualità (AGQ) tra Oventrop e un fornitore, gli accordi presi nell'AGQ prevalgono.

XIII. Foro competente e luogo di adempimento

1. Il luogo di adempimento è Olsberg. Le presenti condizioni di acquisto sono disciplinate dal diritto tedesco, a eccezione della Convenzione sui contratti per la vendita internazionale di beni nell'ambito delle Nazioni Unite, anche se si ordina dall'estero.
2. Foro competente esclusivo è quello di Arnsberg. OVENTROP avrà tuttavia la facoltà di agire presso qualsiasi tribunale competente.

XIV. Varie

1. Le presenti condizioni di acquisto si applicano per analogia anche ai contratti di altro tipo, in particolare contratti d'opera e contratti d'appalto.
2. In caso di inefficacia giuridica di singole parti, queste condizioni rimangono per il resto pienamente efficaci.